



Provincia di Como

SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO. N. 15 / 2019

Prot. n. 20292 del 24.05.2019

**OGGETTO: SECONDA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.),
ADOTTATA DAL COMUNE DI LURATE CACCIVIO (CO) CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 10 DICEMBRE
2018. PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP).**

IL RESPONSABILE

- Vista la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica” e successive modifiche ed integrazioni.
- Visti gli artt. 19 e 20 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
- Visto l’ art. 13 “*Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio*” della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche e integrazioni.
- Visti gli artt. 2, 6, 51, 59,60 e 61 dello Statuto della Provincia di Como.

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59/35993 del 02 agosto 2006 la Provincia di Como ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).
- Con la pubblicazione della deliberazione di cui sopra sul BURL in data 20 settembre 2006, il PTCP ha acquistato efficacia.
- Ai sensi della L.R. n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, dalla data di decorrenza dell’efficacia del PTCP, la Provincia esercita le funzioni amministrative attinenti la valutazione di compatibilità con il Piano stesso degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali e relative varianti.
- Con deliberazioni del Consiglio Provinciale rispettivamente n. 9/1821, n. 10/1833, n. 11/1847 del 12 febbraio 2007 sono stati approvati i regolamenti e i criteri attuativi del PTCP e in particolare:
 - ✓ “Regolamento di applicazione dei criteri premiali previsti dall’art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”;
 - ✓ “Regolamento per la definizione della documentazione necessaria ai fini della valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il Piano Territoriale di

Coordinamento Provinciale, ai sensi dell'art. 7, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione”;

- ✓ “Criteri e modalità per l'individuazione delle aree destinate all'attività agricola, ai sensi dell'art. 15, comma 2, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”.

Atteso che:

- Il Comune è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato definitivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 dell'11 maggio 2009, divenuto efficace dalla relativa data di pubblicazione sul BURL n. 51 del 23 dicembre 2009 - Serie Avvisi e Concorsi.
- Con deliberazione n. 03 del 03 marzo 2012, il Consiglio Comunale ha adottato la prima variante al PGT, approvata con successivo atto Consiliare n. 07 del 13 aprile 2013, pubblicato sul BURL n. 31 del 31 luglio 2013 - Serie Avvisi e Concorsi.
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 18 dicembre 2014, è stata prorogata la validità del Documento di Piano del PGT originariamente approvato con il succitato atto del medesimo organo, n. 15 dell'11 maggio 2009.
- Con L.R. n. 31/2014 (art. 5), è stata prevista una proroga alla validità del Documento di Piano del PGT, di dodici mesi successivi all'adeguamento e all'integrazione del PTCP alla normativa regionale.
- Con deliberazione Consiliare n. 35 del 06 luglio 2015, sono stati approvati gli atti di rettifica al PGT, relativi alla cancellazione degli ambiti ATP/2 – Via Cagnola e ATTC/3 – Via XXV Aprile/Plinio, con attribuzione degli stessi alle destinazioni previste nel PGT approvato l'11 maggio 2009, in recepimento della sentenza del TAR Lombardia n. 2898/2013 e degli atti assunti dalla Provincia di Como.
- Detti atti di rettifica hanno acquistato efficacia a seguito della loro pubblicazione sul BURL n. 31 del 29 luglio 2015 - Serie Avvisi e Concorsi.
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 1° marzo 2016, è stato dato avvio al procedimento di redazione della seconda variante al PGT vigente, unitamente alla relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 6420/2007 e s.m.i. (pubblicata sul BURL il 24 gennaio 2008), individuando contestualmente le Autorità Procedente e Competente in materia di VAS, gli enti territorialmente interessati, i soggetti competenti in materia ambientale da invitare alle Conferenze di Valutazione, ed i settori del pubblico interessati all'iter decisionale.
- Si sono svolte due Conferenze di Valutazione, rispettivamente in data 06 luglio 2017 e 04 ottobre 2018.
- La Provincia di Como, con nota n. 35777 del 25 settembre 2018, ha espresso il proprio parere di competenza, in occasione della seconda Conferenza.
- In data 16 novembre 2018 è stato espresso il Parere Motivato (prot. n. 14367) e in data 27 novembre 2018 è stata redatta la Dichiarazione di Sintesi (prot. n. 14855).
- Come richiesto dalla normativa vigente, il Parere Motivato e la Dichiarazione di Sintesi (parti integranti della deliberazione di adozione della variante al PGT in questione), sono stati messi a disposizione del pubblico, tramite pubblicazione sul sito web SIVAS di Regione Lombardia.

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 10 dicembre 2018, è stata adottata la seconda variante al PGT.
- Con nota n. 1696 del 30 gennaio 2019, ricevuta da questo Ente nella medesima data, il Comune ha trasmesso alla Provincia i relativi atti ed elaborati, chiedendone contestualmente, ai sensi della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., l'attivazione della procedura di valutazione di compatibilità rispetto al PTCP.
- Con lettera n. 4558 del 05 febbraio 2019, la Provincia ha dato comunicazione al Comune dell'avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
- Con nota prot. n. 8139 del 1° marzo 2019, la Provincia ha richiesto al Parco Sorgenti del Torrente Lura, il parere di competenza riguardo allo strumento urbanistico in oggetto, ai fini del coordinamento dei contenuti territoriali degli atti di competenza.
- Con nota prot. 3922 del 12 marzo 2019, pervenuta e registrata al protocollo Provinciale n. 9967 in data 13 marzo 2019, il Parco Sorgenti del Torrente Lura, ha rilasciato il parere chiesto.
- Ritenuto che l'incontro di confronto con il Comune in ordine agli aspetti della Variante non sia necessario in quanto non si ravvede la necessità di acquisire ulteriori elementi non contenuti nella documentazione trasmessa per la Valutazione di Compatibilità.
- Il termine di legge per la valutazione di compatibilità con il PTCP dello strumento urbanistico in oggetto, risulta essere il 29 maggio 2019.

Dato atto che:

- Il presente provvedimento, formulato a seguito di istruttoria interna, riguarda esclusivamente la valutazione di compatibilità dello strumento urbanistico in oggetto con il PTCP.
- L'approvazione dello strumento urbanistico comunale, nonché delle sue varianti, e la relativa valutazione di conformità con la vigente normativa è posta in capo all'Amministrazione Comunale.

Considerato che:

- la valutazione di compatibilità del Piano Attuativo in oggetto rispetto al PTCP del presente provvedimento riguarda:

A) le previsioni aventi efficacia prevalente e prescrittiva, esplicitamente individuate nelle apposite cartografie e normative del PTCP, che il Comune è tenuto a recepire apportando le conseguenti modificazioni agli atti del Piano Attuativo in oggetto ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.

In linea generale tali valutazioni riguardano:

- ✓ il sistema paesistico-ambientale in relazione alla rete ecologica, alle aree protette, alle aree agricole;
- ✓ le risorse ambientali in relazione alla difesa del suolo intesa come salvaguardia delle risorse ambientali vulnerabili e alla prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico;
- ✓ la sostenibilità insediativa in relazione al consumo del suolo non urbanizzato;
- ✓ le infrastrutture per la mobilità.

B) le indicazioni di alcuni elementi del PTCP che possiedono carattere di indirizzo e di direttiva e che intendono orientare l'azione pianificatoria del Comune lasciando libertà in ordine alle modalità di recepimento.

- la dimostrazione del recepimento delle prescrizioni del PTCP e della coerenza con le direttive del PTCP costituisce condizione necessaria per l'espressione da parte della Provincia del parere favorevole di compatibilità dei nuovi strumenti urbanistici comunali.

LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ DELLA VARIANTE AL PGT CON IL PTCP

1. La verifica dei contenuti della Variante al PGT con le norme del PTCP

1.1 PTCP e Variante al PGT: obiettivi strategici

La Provincia di Como attraverso il PTCP persegue i seguenti obiettivi strategici:

- a) l'assetto idrogeologico e la difesa del suolo;
- b) la tutela dell'ambiente e la valorizzazione degli ecosistemi;
- c) la costituzione della rete ecologica provinciale per la conservazione delle biodiversità;
- d) la sostenibilità dei sistemi insediativi mediante la riduzione del consumo di suolo;
- e) la definizione dei centri urbani aventi funzioni di rilevanza sovracomunale-polo attrattore;
- f) l'assetto della rete infrastrutturale della mobilità;
- g) il consolidamento del posizionamento strategico della Provincia di Como nel sistema economico globale;
- h) l'introduzione della perequazione territoriale;
- i) la costruzione di un nuovo modello di "governance" urbana.

Il PTCP assume il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della tutela dell'ambiente, delle bellezze naturali, delle acque e della difesa del suolo e trova attuazione anche attraverso la formazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali e loro varianti.

1.2 Lo strumento urbanistico vigente e i contenuti della variante

Il presente provvedimento analizza e valuta unicamente le proposte contenute nella Variante al PGT in relazione ai contenuti del PTCP e sua pianificazione di settore, formulando prescrizioni e suggerimenti. Conseguentemente, le eventuali disposizioni di carattere prescrittivo contenute nei provvedimenti dirigenziali di valutazione di compatibilità precedentemente emessi da questo Ente, conservano efficacia per le parti non interessate dalla Variante in oggetto e devono pertanto essere rispettate, pena inefficacia degli atti assunti ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005.

La Seconda Variante al vigente PGT introduce le seguenti modifiche:

- riformulazione del Piano dei Servizi;
- modifiche al Piano delle Regole, in particolare revisione normativa e di azionamento delle aree agricole, revisione delle norme sul commercio, ampliamento del PLIS, modifiche al Documento di Piano per tre ambiti di trasformazione.

1.3 Le aree urbanizzate ed il tessuto urbano consolidato

La definizione dell'area urbanizzata costituisce un elemento fondamentale per la valutazione della sostenibilità insediativa del PGT e sue varianti, in relazione alla salvaguardia della rete ecologica del PTCP.

In termini generali la Variante al PGT identifica correttamente il perimetro delle aree urbanizzate.

1.4 Gli ambiti di nuova espansione in relazione ai limiti del consumo di suolo non urbanizzato previsti dal PTCP

La normativa regionale stabilisce (art. 8, comma 2 della L.R. 12/2005) che il Documento di Piano del PGT determini sia gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT relativamente ai diversi sistemi funzionali e, in particolare, all'effettivo fabbisogno residenziale, tenendo conto della riqualificazione del territorio e della minimizzazione del consumo del suolo, sia le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello sovracomunale.

La Variante al PGT in esame non introduce nuove previsioni che comportino consumo di suolo e la modifica della capacità insediativa vigente, viene pertanto confermato il precedente limite ammissibile di espansione residua pari a 45.443 mq che dovrà essere utilizzato quale riferimento per le successive varianti.

1.5 La rete ecologica

La rete ecologica provinciale è elemento strutturale del sistema paesistico ambientale del PTCP e si pone lo scopo di salvaguardare il flusso riproduttivo tra le popolazioni di organismi viventi che abitano il territorio, rallentando i processi di estinzione locale, l'impoverimento degli ecosistemi e la riduzione della biodiversità.

La rete ecologica provinciale è articolata in:

- a) elementi costitutivi fondamentali;
- b) zone tampone, con funzioni di preservazione e salvaguardia della rete ecologica provinciale, nonché di cerniera ecologica e paesaggistica con i contesti insediativi.

Nelle aree della rete ecologica provinciale sono escluse, in generale, le azioni di modifica e deterioramento dell'ecosistema fra cui le attività di edificazione e mutamento di destinazione d'uso del suolo, con alcune eccezioni.

La rete ecologica provinciale costituisce lo strumento attraverso il quale il PTCP identifica gli ambiti del territorio provinciale che, per qualità paesaggistica e funzione ecologica, necessitano di essere salvaguardati in funzione della sostenibilità insediativa di cui agli articoli 38 e 39 delle norme dello stesso PTCP.

Per caratteristiche, collocazione, valore eco-sistemico, coerenza con l'assetto strutturale e la funzionalità della rete ecologica, si ritiene che appartengano alla rete ecologica provinciale tutte le aree individuate con l'azzeonamento "Rete ecologica provinciale" sulle Tavole grafiche del PdR 1, 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 denominate "Modalità di intervento".

1.6 Il paesaggio

L'articolo 10 del PTCP persegue l'obiettivo della tutela, della valorizzazione e del miglioramento del paesaggio attraverso:

- la conservazione dei caratteri che definiscono l'identità e la leggibilità del paesaggio mediante "indirizzi di tutela del paesaggio per la pianificazione comunale e sovracomunale";
- il miglioramento della qualità paesaggistica ed architettonica degli interventi di trasformazione del territorio;
- la diffusione della consapevolezza dei valori paesistico-ambientali e la loro fruizione da parte dei cittadini.

Il PTCP costituisce inoltre elemento strategico del Piano del Paesaggio quale insieme degli atti a specifica valenza paesistica ed a tale scopo assume i seguenti contenuti:

- riconosce i valori ed i beni paesistici, intesi sia come fenomeni singoli sia come sistemi di relazioni tra fenomeni e come contesti od orizzonti paesistici;

- assume i suddetti valori e beni quali fattori qualificanti disciplinandone l'uso e le trasformazioni del territorio;
- dispone le azioni per mantenere e migliorare nel tempo la qualità del paesaggio.

Le indicazioni contenute nel PTCP assumono anche valenza di tutela paesistica e di verifica della compatibilità delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali, sia sotto il profilo dell'accertamento dell'inesistenza di contrasto con gli obiettivi di tutela, sia dell'idoneità a rappresentare adeguatamente i valori paesistico-ambientali.

Il PTCP, in riferimento ai contenuti paesaggistici ed ambientali, definisce e individua su apposita cartografia:

- la rete ecologica provinciale quale strumento per la salvaguardia della biodiversità;
- il paesaggio quale strumento per la salvaguardia e la conservazione del valore intrinseco e relazionale delle emergenze paesistico-ambientali;
- le aree assoggettate al vincolo di cui al D. Lgs. 42/2004, facendo propri i contenuti del Sistema Informativo Beni Ambientali (S.I.B.A.) della Regione Lombardia.

Ai sensi dell'art. 34 della "Normativa" del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) i comuni nella redazione dei PGT impostano le scelte di sviluppo urbanistico locale in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi di tutela paesaggistica contenuti nel Piano del Paesaggio. Il PGT per il quale sia stata verificata la rispondenza agli obiettivi di tutela paesaggistica, una volta approvato, assume ai sensi dell'art. 6 del PTR e dell'art. 10 del PTCP la natura di "atto a maggiore definizione" dove per livello di definizione si intende "la scala e l'articolazione delle rappresentazioni, la capacità di riconoscere gli specifici beni e valori che caratterizzano il paesaggio locale, la puntualità degli indirizzi di tutela che vi sono contenuti, la specificità delle disposizioni e delle eventuali indicazioni progettuali" (art. 6 PPR).

Il riconoscimento di un PGT quale "atto a maggiore definizione" presuppone l'espressione da parte della Provincia di una valutazione positiva circa l'effettiva capacità del PGT medesimo di garantire un maggior grado di riconoscimento e tutela dei valori paesaggistici rispetto alla disciplina paesaggistica previgente, prendendo conoscenza a tal fine di tutti gli atti di PGT.

La Variante adottata propone una nuova suddivisione del territorio comunale in base alla sensibilità paesaggistica. Nell'art.2 delle NTA vengono citate, tra gli elaborati prescrittivi del PdR, le schede di valutazione della sensibilità paesistica dei siti unitamente a quelli dello studio geologico (elaborato n° 4b). Tale elaborato non è tuttavia citato nella Deliberazione di adozione della Variante stessa.

Si evidenzia inoltre che i riferimenti delle schede non trovano corrispondenza nella carta della sensibilità paesaggistica proposta dalla Variante.

Ciò detto si ritiene necessario aggiornare le schede alla nuova carta della sensibilità o viceversa integrare la nuova carta della sensibilità con i contenuti delle schede. In ogni caso è opportuno che alle classi di sensibilità paesaggistica siano associate norme e/o indirizzi di tutela.

1.7 Le aree protette e la proposta di ampliamento del PLIS

Per effetto della Direttiva 92/43/CEE, i proponenti di piani non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei SIC e nei pSIC debbono predisporre uno studio per individuare e valutare i principali effetti, diretti ed indiretti, che l'intervento può avere sui siti, accertando che tali interventi non pregiudichino la loro integrità, relativamente agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti.

L'art. 25-bis della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, come modificato dalla L.R. 4 agosto 2011, n. 12, stabilisce che “... le province effettuano la valutazione di incidenza di tutti gli atti del piano di governo del territorio e sue varianti, anteriormente all'adozione del piano, verificandola ed eventualmente aggiornandola in sede di parere motivato finale di valutazione ambientale strategica (VAS) ... la valutazione ambientale del PGT è estesa al piano delle regole e al piano dei servizi, limitatamente ai profili conseguenti alla valutazione di incidenza”.

Il PTCP costituisce quadro di riferimento per la verifica di ammissibilità di nuove proposte di istituzione di PLIS, per la definizione delle modalità di pianificazione e gestione dei PLIS di nuova istituzione e per la predisposizione dei programmi pluriennali degli interventi da parte di enti gestori dei PLIS già esistenti.

La Variante al PGT propone l'ampliamento nel territorio comunale del PLIS delle Sorgenti del Torrente Lura. A tal proposito si richiama la nota trasmessa dal Comune di Lurate Caccivio in data 12 marzo 2019 in cui si dà atto che in data 30 luglio 2018 l'Assemblea dei Sindaci ha discusso e approvato, come si evince dal verbale e dalla planimetria allegati alla stessa, i nuovi confini.

Ciò premesso, si concorda in linea di massima con tale ipotesi, richiamando i contenuti della D.G.R. 12 dicembre 2007 n. 6148 e della L.R. 28/2016 per gli adempimenti conseguenti.

1.8 La gestione dei boschi e il Piano di Indirizzo Forestale (PIF)

Il PTCP promuove la tutela e la valorizzazione dei boschi riconoscendone le funzioni naturalistiche, protettive, faunistiche, paesaggistiche, ricreative e produttive, rinviando alla predisposizione dei Piani di Indirizzo Forestale (PIF):

- a) l'individuazione delle aree boscate, in conformità alla legge regionale 31/2008, nonché le diverse tipologie forestali e la funzione assegnata ai comprensori boscati;
- b) la definizione degli indirizzi culturali specifici per ogni tipologia forestale ed eventuali deroghe al taglio a raso dei boschi;
- c) la definizione delle modalità e delle limitazioni in riferimento alla trasformazione dei boschi e di eventuali deroghe alle prescrizioni di massima e di polizia forestale;
- d) la definizione dei criteri, delle tipologie e della localizzazione degli interventi compensativi previsti dalla legge regionale 31/2008;
- e) la definizione dei sistemi silviculturali atti a favorire la disseminazione delle specie pregiate autoctone, anche allo scopo di salvaguardare specie in via di estinzione a livello locale;
- f) la pianificazione delle problematiche fitosanitarie, degli incendi boschivi, dell'utilizzo di mandrie e greggi per la ripulitura di boschi e terreni incolti, della viabilità agro-silvo-pastorale, del mantenimento degli alpeggi, della ricostituzione delle selve castanili e dell'utilizzo delle biomasse vegetali;
- g) la previsione di incentivi per la manutenzione del territorio, anche attraverso l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica ed il coinvolgimento degli operatori agricoli;
- h) le disposizioni regolamentari per la salvaguardia degli alberi monumentali;
- i) la definizione delle priorità per l'erogazione di incentivi e contributi in ambito forestale.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 48 della l.r. 31/2008, il PIF della Provincia di Como costituisce specifico piano di settore del PTCP.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 48 della l.r. 31/2008, le delimitazioni delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco definite nel PIF sono immediatamente prevalenti sui contenuti degli atti di pianificazione locale.

Per i Piani di Governo del Territorio, il PIF costituisce elemento irrinunciabile per la redazione del “Quadro ricognitivo e programmatico di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune” e del “Quadro conoscitivo del territorio comunale” di cui al comma 1 dell’art. 8 della l.r. 12/2005, anche ai fini della determinazione delle modalità di recepimento delle previsioni prevalenti dei piani di livello sovracomunale di cui al comma 2, lett. f dell’art. 8 della citata legge.

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 15 marzo 2016 è stato definitivamente approvato il PIF il cui art. 13 delle NTA stabilisce che:

- **in sede di adeguamento dei PGT ai sensi dell’art. 26 della l.r. 12/2005, o di specifica variante di recepimento del PIF ai sensi dell’art. 48, comma 3 della l.r. 31/2008, i Comuni provvederanno ad un approfondimento dell’analisi del territorio forestale, da rendere coerente con la scala di rappresentazione propria del PGT. L’approfondimento dell’indagine forestale è condizione obbligatoria per l’eventuale rilocalizzazione dei boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione esatta propriamente detta;**
- l’approfondimento di indagine forestale non è richiesto per i procedimenti, determinanti perfezionamento/variante di PGT, successivi alla variante di adeguamento al PIF ed ai procedimenti avviati prima dell’approvazione definitiva del piano.

Ciò premesso, si richiamano i contenuti del parere di Regione Lombardia - Ufficio Territoriale Regionale Insubria (trasmesso anche a codesto Comune) che stabilisce *l’aggiornamento del PIF mediante rettifica della trasformabilità attribuita all’ambito rappresentato nell’estratto cartografico (allegato 1), attribuendo al bosco la trasformabilità speciale in luogo di quella ordinaria a delimitazione esatta propriamente detta e di quella ordinaria a delimitazione esatta – ambiti estrattivi del piano cave, secondo le modalità stabilite dall’art. 9 delle NTA del PIF.*

Inoltre, *in relazione alla Variante al PGT in oggetto, si evidenzia che:*

- a la stessa non determina maggior consumo di bosco rispetto a quello assegnato al Comune di Lurate Caccivio dal PIF;*
- b non comporta differenti previsioni agli ambiti boscati per i quali il PIF ha riconosciuto la trasformazione ordinaria a delimitazione esatta con vincolo di destinazione;*
- c sugli ambiti boscati interferenti con i poligoni 61-62-63-64-65-69-70-71-72-76-79-80-86-87, rappresentati nell’elaborato “Ambiti variati_2018_11_adozione”, risultano prevalenti le norme del PIF e pertanto la loro eventuale trasformazione potrà essere autorizzata solo nel rispetto della trasformabilità attribuita dal PIF stesso.*

Per quest’ultimo punto venga introdotta una norma di prevalenza nelle NTA del PGT.

1.9 La rete viaria

Le norme del PTCP dispongono che gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali debbono:

- a) riprodurre su scala adeguata le reti viarie esistenti e le proposte di nuovi tracciati, potenziamento e riqualifica, compreso le relative fasce di rispetto, degli interventi previsti dal PTCP;
- b) definire la riorganizzazione della rete viaria locale e, ove interferente, garantire la tutela della sentieristica storica.

In considerazione del fatto che gli “strumenti operativi” del PTR individuano il Comune tra quelli interessati da obiettivi prioritari in ordine al sistema infrastrutturale, a ***titolo collaborativo e ferma restando la competenza di Regione Lombardia in ordine alle modalità di recepimento del***

tracciato dell'Autostrada Regionale Varese – Como – Lecco, si suggerisce di concordate con gli Uffici Regionali le modalità di recepimento nella Variante al PGT.

1.10 Il sistema distributivo commerciale

Il comma 3 dell'art. 56 delle norme del PTCP provvede alla suddivisione del territorio provinciale in settori nord e sud per i quali applica distinte prescrizioni in merito alle tipologie delle strutture di vendita nonché alle superfici massime di vendita.

Le vigenti leggi in materia di liberalizzazione del mercato dei servizi (approvate successivamente al PTCP della Provincia di Como ed in difetto di adeguamento delle norme del PTCP alle suddette disposizioni entro il termine previsto dall'art. 31 comma 2 della L. 214/2011), hanno comportato l'abrogazione per incompatibilità con la normativa sopravvenuta del comma 3 dell'art. 56 delle norme del PTCP in relazione alla limitazione delle superfici di vendita. (Sentenza TAR Lombardia n. 2271/2013 del 10.07.2013, depositata il 10.10.2013).

Si prende atto che la Variante al PGT non ammette su tutto il territorio comunale l'insediamento di Grandi Strutture di Vendita (GSV), come riportato nella Dichiarazione di Sintesi del Comune del 27 novembre 2018 (prot. 14855), richiamata nella Deliberazione di adozione.

Ferma restando la compatibilità dei contenuti si suggerisce di eliminare la tipologia distributiva MVP-MVL nell'art. 13 della normativa, in quanto non più presente nelle norme regionali e uniformare la definizione come prevista dalla normativa nazionale.

1.11 Componente geologica, idrogeologica e sismica

Considerato che la Variante al PGT:

- non prevede nuovi ambiti di trasformazione residenziali e/o produttivi;
- non prevede nuovi ambiti finalizzati alla realizzazione e/o ampliamento di edifici strategici e/o rilevati,

e che:

- dal 2008 (anno dello Studio geologico a supporto del PGT) ad oggi non sono avvenuti mutamenti della situazione geologica ed idrogeologica locale e pertanto non è stato predisposto un aggiornamento degli elaborati vigenti;
- non si è resa necessaria la redazione della Carta PAI-PGRA in quanto non esistono sul territorio comunale aree in dissesto idraulico riconosciute dagli strumenti sovracomunali vigenti (non si riscontrano vincoli PGRA);
- lo Studio Geologico redatto nel 2008 risulta congruo sia con la normativa vigente sia con il PTCP.

Non si ravvisano criticità.

2. Il Sistema Informativo Territoriale (SIT)

La LR 12/2005 e s.m.i. prevede la realizzazione di un SIT integrato in cui vengono conferite le informazioni e le elaborazioni degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale a diverso livello, finalizzate a disporre di elementi conoscitivi necessari alla definizione delle scelte di programmazione generale e settoriale.

Gli atti della Variante al PGT, acquistano efficacia con la pubblicazione dell'avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005, tale pubblicazione è subordinata, ai fini della realizzazione del SIT di cui all'art. 3 della sopracitata legge regionale, all'**invio** alla Regione ed **alla Provincia degli atti della Variante al PGT in forma digitale**.

Dalla comparazione tra la cartografia prodotta e gli schapefile è emerso che alcune aree appartenenti in cartografia al sistema agricolo sono individuate negli stati informativi come urbanizzato.

Fermo restando che il valore giuridico del PGT è rappresentato dalla cartografia, si chiede di verificare e risolvere tali incongruenze.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

A) attesta ai sensi della normativa vigente che la Seconda Variante al PGT del Comune adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 10 dicembre 2018 è compatibile con il PTCP, a condizione che vengano recepite le seguenti prescrizioni apportando le conseguenti modificazioni ai relativi atti:

1. *La verifica dei contenuti della Variante al PGT con le norme del PTCP*

1.4 *Gli ambiti di nuova espansione in relazione ai limiti del consumo di suolo non urbanizzato previsti dal PTCP*

Il precedente limite ammissibile di espansione residua pari a 45.443 mq dovrà essere utilizzato quale riferimento per le successive varianti.

1.5 *La rete ecologica*

Vengano inserite nella rete ecologica provinciale tutte le aree individuate con l'azzoneamento "Rete ecologica provinciale" sulle Tavole grafiche del PdR 1, 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 denominate "Modalità di intervento".

1.6 *Il paesaggio*

Aggiornare le schede alla nuova carta della sensibilità o viceversa integrare la nuova carta della sensibilità con i contenuti delle schede. In ogni caso è opportuno che alle classi di sensibilità paesaggistica siano associate delle norme o degli indirizzi di tutela.

1.8 *La gestione dei boschi e il Piano di Indirizzo Forestale (PIF)*

Venga introdotta una norma di prevalenza del PIF nelle NTA del PGT per gli ambiti boscati interferenti con i poligoni 61-62-63-64-65-69-70-71-72-76-79-80-86-87 (rappresentati nell'elaborato "Ambiti variati_2018_11_adozione") che precisi che la loro eventuale trasformazione potrà essere autorizzata solo nel rispetto della trasformabilità attribuita dal PIF stesso.

La trasformabilità individuata dal PIF all'ambito rappresentato nell'estratto cartografico (allegato 1), verrà rettificata attribuendo al bosco una trasformabilità speciale in luogo di quella ordinaria a delimitazione esatta propriamente detta e di quella ordinaria a delimitazione esatta – ambiti estrattivi del piano cave, secondo le modalità stabilite dall'art. 9 delle NTA del PIF.

2. *Il Sistema informativo Territoriale (SIT)*

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005, tale pubblicazione è subordinata, ai fini della realizzazione del SIT di cui all'art. 3 della sopracitata legge regionale, all'**invio** alla Regione ed **alla Provincia degli atti della Variante al PGT in forma digitale**. Considerato che dalla comparazione tra la cartografia prodotta e gli schapefile è **emerso che alcune aree appartenenti in cartografia al sistema agricolo sono individuate negli stati informativi come urbanizzato, fermo restando che il valore giuridico del PGT è rappresentato dalla cartografia, si chiede di verificare e risolvere tali incongruenze**.

B) Formula le seguenti segnalazioni che possiedono carattere di indirizzo e di direttiva e che intendono orientare l'azione pianificatoria del Comune lasciando libertà in ordine alle modalità di recepimento:

1. La verifica dei contenuti della Variante al PGT con le norme del PTCP

1.9 La rete viaria

A titolo collaborativo e ferma restando la competenza di Regione Lombardia in ordine alle modalità di recepimento del tracciato dell'Autostrada Regionale Varese – Como – Lecco, si suggerisce di concordate con gli Uffici Regionali le modalità di recepimento nella Variante al PGT.

1.10 Il sistema distributivo commerciale


Si suggerisce di eliminare la tipologia distributiva MVP-MVL nell'art. 13 della normativa, in quanto non più presente nelle norme regionali e uniformare la definizione come prevista dalla normativa nazionale.

Si ricorda infine che:

- il presente provvedimento viene trasmesso al Comune per gli ulteriori adempimenti di competenza, segnalando che in sede di approvazione definitiva della Variante al PGT, il Comune non dovrà accogliere le osservazioni in contrasto con il presente provvedimento e con i contenuti e le norme del PTCP;
- il mancato adeguamento alle prescrizioni provinciali sopra riportate, con le conseguenti modificazioni agli atti della Variante al PGT, comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 7 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, l'inefficacia degli atti assunti;
- la verifica delle modalità di recepimento delle prescrizioni provinciali contenute nel presente provvedimento, sarà effettuata dalla Provincia di Como, a seguito della pubblicazione del piano in oggetto, riservandosi, ogni azione legale in caso di mancato rispetto da parte del Comune.

Gli atti comunali, relativi alla approvazione definitiva della variante al PGT, dovranno essere trasmessi in formato digitale alla Provincia ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005.

Allegato 1 - Ambito da rettificare



ALLEGATO 1 AL PARERE DI CONFORMITÀ AL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DELLA PROVINCIA DI COMO RESO NELL'AMBITO DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGIA DELLA SECONDA VARIANTE AL PGT DEL COMUNE DI LURATE CACCIVIO.



Legenda:




Bosco PIF



Boschi a trasformazione areale (art. 29 NTA – PIF)





Lì, 27/05/2019

IL RESPONSABILE
BINAGHI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)